

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso delle sale di proprietà comunale.

Articolo 2 Sale di proprietà Comunale

Le sale oggetto di concessione ai sensi del presente regolamento sono la sala consiliare e la sala della biblioteca.

Per l'uso dei locali della biblioteca si rinvia a quanto disposto all' art. 23 del vigente regolamento per la biblioteca.

Articolo 3 Utilizzo delle sale

L'utilizzo delle sale, oltre che per iniziative e manifestazioni istituzionali o patrocinate dall'Amministrazione comunale, è concesso con le modalità definite dal presente regolamento, a soggetti, Enti, associazioni che ne facciano richiesta, anche al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica del paese.

Sono prioritarie le richieste di soggetti impegnati in: attività di volontariato svolta in modo continuativo e conosciuta sul territorio; attività rivolte alla integrazione culturale; attività culturali, ambientali, educative, ricreative e politiche.

Durante i periodi di indizione dei comizi elettorali hanno priorità le richieste dei gruppi consiliari e dei partiti politici.

Le concessioni in uso temporaneo o continuativo dovranno avvenire in osservanza dei criteri e delle modalità previste agli artt. 4 e 5.

Articolo 4 Concessione delle sale

Le sale vengono concesse in uso a terzi, su presentazione di domanda indirizzata al Sindaco e recapitata all'ufficio Protocollo almeno 7 giorni prima.

La domanda deve contenere le complete generalità del richiedente, il motivo della richiesta, la data e la durata d'occupazione del locale.

Le richieste di uso periodico o prolungato saranno indirizzate alla Giunta che le esamina. L'autorizzazione all'uso della sala consiliare è disposta dal Sindaco, mentre per l'uso della sala della biblioteca si fa rinvio a quanto disposto all'art. 23 del vigente regolamento per la biblioteca.

Articolo 5 Spese a carico del concessionario

Il concessionario effettua tramite la Tesoreria Comunale il versamento di un corrispettivo a titolo di rimborso spese, inerente al periodo di utilizzo della struttura; la misura del rimborso spese è stabilita ogni anno dalla Giunta.

Sono a carico del concessionario le eventuali spese di allestimento, spese per lavori di facchinaggio, per noleggio arredi e impianti di amplificazione e strumenti tecnici diversi da quelli in dotazione.

Articolo 6 Esenzioni

Le sale possono essere concesse gratuitamente per manifestazioni o attività patrocinate dall'Amministrazione comunale o per attività o manifestazioni organizzate dall'Istituto Scolastico

Comprensivo di Calalzo e Domegge di Cadore, fermi restando gli obblighi del concessionario ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente regolamento.

Sono altresì concesse ad uso gratuito alle ONLUS, alle associazioni che non hanno scopo di lucro e a tutti gli enti ed organismi pubblici in genere

Articolo 7 Consegne

L'apertura e la chiusura dei locali richiesti è effettuata a cura del comune, qualora in orario d'ufficio.

Nelle altre ipotesi le chiavi d'accesso ai locali concessi sono consegnate al responsabile della concessionaria, che sottoscrive l'impegno a non fare copie ovvero a comunicare per scritto all'ufficio il nominativo di altra/e persone cui le chiavi siano affidate.

Le chiavi dovranno essere riconsegnate all'ufficio il giorno successivo all'uso o alla fine del ciclo di utilizzo del locale.

I concessionari si impegnano ad utilizzare i locali esclusivamente per le finalità per le quali sono stati richiesti.

E' vietato ai concessionari concedere a terzi l'utilizzo dei locali.

I concessionari si impegnano a riconsegnare le sale nel medesimo stato in cui le hanno trovate al momento della consegna.

Articolo 8 Durata della concessione

La concessione in uso continuativo di un locale da parte della Giunta non può avere durata superiore a un anno.

L'aver ottenuto la concessione in uso di un locale non costituisce titolo di preferenza al momento dell'assegnazione successiva.

Articolo 9 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è direttamente responsabile del corretto utilizzo della sala utilizzata e delle attrezzature in essa contenute

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, previa formale contestazione da parte del Responsabile del Servizio, entro 3 giorni e comunque prima che la sala venga utilizzata da altri. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dal concessionario medesimo o da terzi per conto del concessionario.

Articolo 10 Deposito cauzionale

In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione, l'Ufficio ha facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale il cui importo non potrà essere superiore all'ammontare della tariffa dovuta, a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi e fatto salvo ogni ulteriore onere risarcitorio ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.